

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

SEZIONE Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

PREMESSA

IL SIGNIFICATO DI QUESTO REGOLAMENTO

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, è il luogo in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative sia specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

Presso la scuola è attivo uno “Sportello di ascolto” rivolto a tutti gli alunni, articolato in colloquio individuali e/o collettivi, al fine di migliorare il benessere personale e scolastico.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017 del 29 maggio 2017
- dalle Nuove linee di orientamento MIUR, ottobre 2017 per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyber-bullismo.

2. IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di Internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.
- Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima;
- l'esclusione dal gruppo.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
 - Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
 - Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

I casi di bullismo e cyber-bullismo possono essere segnalati tramite la scheda di segnalazione disponibile nel sito dell'Istituto Comprensivo di Legnaro o ai docenti di classe.

A seguito della segnalazione, il Team bullismo, in collaborazione con il Dirigente scolastico, contatterà il coordinatore di classe per valutare la necessità di pianificare adeguati interventi educativi e, ove necessario, di coinvolgere le famiglie per l'attivazione di un percorso comune e condiviso di sostegno al disagio. Gli interventi saranno valutati dai docenti del Consiglio di Classe.

Si configurano come mancanze lievi:

- a) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
- b) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, all'intervallo e in occasione degli spostamenti all'interno dell'Istituto;

Si configurano come mancanze gravi:

- a) adottare atteggiamenti e/o parole sconvenienti nei riguardi del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale o dei compagni;
- b) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico
- c) tenere un atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui attraverso manifestazioni di sopruso o di violenza nei confronti del personale scolastico; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone con disabilità o quando assuma gli estremi della discriminazione;
- d) effettuare riprese audio/video all'interno della scuola (aule, palestra, spogliatoi, bagni) o durante le attività scolastiche;
- e) violare le norme sulla sicurezza;
- f) tenere un atteggiamento potenzialmente pericoloso per l'incolumità propria e/o di altre persone;
- g) danneggiare gli arredi e/o le attrezzature della scuola;
- h) sottrarre beni o materiali dei compagni, del personale scolastico o dell'Istituzione Scolastica;
- i) reiterare una mancanza lieve nonostante ripetuti richiami e ammonizioni scritte.

Si configurano come mancanze gravissime:

- a) compiere atti di vandalismo su cose o provocare incendi o allagamenti;
- b) compiere gravi atti di violenza sulle persone (violenza personale, minaccia, percosse, reati di natura sessuale, ingiuria, ecc...);
- c) fare uso e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- d) in generale commettere reati che violino il rispetto della persona umana o creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

Ai sensi della formulazione della Legge 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di **pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO o CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di bullismo e alla Polizia Postale in caso di cyberbullismo.

PRIMA FASE: *analisi e valutazione dei fatti*

Da parte del coordinatore di classe/insegnante di classe o di altri soggetti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori.

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Comunicazione al Dirigente Scolastico.

SECONDA FASE: *risultati sui fatti oggetto di indagine*.

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo;
- vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

TERZA FASE: *azioni e provvedimenti*.

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (educatori, altri...).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove.
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe.

- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo. Valutazione di un intervento personalizzato (obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione).

Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:

- a) imposizione al bullo/cyberbullo di svolgere di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
- b) sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- c) attività di volontariato;
- d) pulizia degli spazi scolastici;
- e) piccole manutenzioni;
- e) svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate;
- f) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni;
- g) temporaneo allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni;
- h) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- i) esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.

Esclusione/sospensione dell'alunno dalla partecipazione ad attività non curriculari: il singolo docente o il coordinatore di classe che abbiano riscontrato una mancanza grave o una reiterazione di una mancanza lieve provvedono ad informare il Dirigente scolastico fornendo adeguate indicazioni sui fatti accaduti. Il Dirigente scolastico, considerato il comportamento dell'alunno, valuta l'opportunità di comminare tale sanzione o, in alternativa, di convocare il Consiglio di Classe per la comminazione delle sanzioni più gravi

L'esclusione/sospensione dell'alunno dalla partecipazione ad attività non curriculari è disposta quando la mancanza grave o la reiterazione della mancanza lieve faccia ritenere inopportuna la partecipazione dell'alunno all'attività non curricolare;

Temporaneo allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni, il Dirigente Scolastico informato dal singolo docente o dal coordinatore di classe del fatto che può comportare tale tipo di sanzione, avvia la procedura mediante convocazione del Consiglio di classe (entro 8 giorni dalla notizia del fatto), ivi compresi i genitori rappresentanti (salvo il dovere di astensione del genitore dello studente da sanzionare) e comunica l'avvio del procedimento all'alunno e alla famiglia. Nella comunicazione sono contestati all'alunno gli addebiti e viene fissata la data per l'audizione in contraddittorio (entro 3 giorni dalla convocazione) innanzi al Dirigente Scolastico.

Dell'audizione viene redatto verbale che viene presentato al Consiglio di classe. Il Consiglio di classe, verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato, decide la misura della sanzione secondo i criteri del Regolamento. Il provvedimento viene annotato nel registro di classe e comunicato alla famiglia entro 3 giorni.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, **entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione**, all'Organo di Garanzia presso la scuola. Ricevuta l'impugnazione, il Dirigente scolastico fissa, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia. **L'organo di garanzia deve decidere nel termine di 10 giorni scolastici dall'impugnazione.** Qualora non decida entro il termine di cui al comma precedente, la sanzione deve ritenersi confermata. L'Organo di Garanzia,

nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze.

Durante il periodo di allontanamento la scuola assicura un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.